

Scrit. N. 1731/18
R. G. N. 5437/18
Pag. II
Cron. N. 12341/18



REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Avv. Antonio BORDIN ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia iscritta al n. 5437 del Reg. Gen. dell'anno 2018 e
promossa con ricorso depositato il 19 settembre 2018

da: _____ con l'avv. Rodolfo Romito

- Opponente -

contro: COMUNE DI PADOVA, con l'avv. Maristella Marigo

- Opposto -

Oggetto: Opposizione ex art. 22 legge 689/81.

Conclusioni per l'opponente:

Come da ricorso.

Conclusioni per l'opposto:

Come da memoria difensiva.

MOTIVAZIONE

Il presente giudizio di opposizione ha ad oggetto due verbali elevati per
violazione dell'art. 142 comma 8 e 9 dei cds, accertate mediante apparec-
chiatura di rilevazione automatica denominata "Velocar red and speed E
vo L2".

Parte ricorrente chiede l'annullamento dei verbali opposti, deducendo fra i vari motivi l'illegittimità dell'accertamento per carenza di valida omologazione dell'apparecchiatura utilizzata.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Va in primis ritenuta l'ammissibilità dell'opposizione nonostante l'omessa sottoscrizione in calce al ricorso depositato.

Invero, la carenza della valida sottoscrizione in calce all'atto di ricorso risulta sanata dalla firma apposta in calce al mandato dal procuratore della parte rappresentata, che rende in modo non equivoco l'atto riconducibile allo stesso.

Nel merito, l'opposizione è fondata.

Parte ricorrente eccepisce l'omessa omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione automatica utilizzata, denominata "Velocar Red&Speed Evo L2".

Parte resistente afferma che l'omologazione va riferita al prototipo – "velocar Red&Speed Evo", di cui è pacifica l'omologazione - e non al singolo esemplare, ma tale affermazione non va condivisa: invero, ogni nuovo modello dell'apparecchiatura necessita di nuova omologazione, trattandosi di macchinario non perfettamente corrispondente a quello di generazione precedente, di talchè è indispensabile procedere ad un nuovo accertamento di conformità dell'apparecchio ai principi normativi del Cds.

Del resto, l'asserzione della parte resistente è smentita dal fatto che, per nozione di comune esperienza, ogni nuova apparecchiatura viene sottoposta ad autonoma omologazione.



Nel caso di specie, quindi, gli accertamenti risultano essere stati effettuati da apparecchiatura priva di valida omologazione: difetta quindi una condizione di legittimità del procedimento di accertamento della violazione, ovvero l'accertata conformità dell'apparecchiatura alle disposizioni del cds, che si riverbera come vizio dell'intera procedura amministrativa sanzionatoria.

Per tale ragione, assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza, il ricorso va accolto ed provvedimenti opposti annullati.

Motivi di equità giustificano la compensazione delle spese.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione reietta

ACCOGLIE

il ricorso proposto da

e, per l'effetto,

ANNULLA

I verbali opposti.

Spese di lite compensate.

Padova, 22 novembre 2018.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 20 NOV 2018

Il Giudice di Pace
Avv. Antonio Bordin

F. SCHELIARPE
(Andrea Zulco)